

TRASFERTA E TRASFERIMENTO

GIOVANNI MAGLIARO

Con sentenza n. 14380 dell'8 luglio 2020 la Corte di Cassazione ha deciso un ricorso che vedeva contrapposti l'INPS da un lato e un'azienda edile di Napoli in materia di regime fiscale della retribuzione. La vicenda è nata dalla sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, ha accolto l'opposizione della Società Irnerio alla cartella esattoriale con la quale l'INPS gli aveva intimato il pagamento di una somma a titolo di contributi previdenziali dovuti per le somme corrisposte (formalmente a titolo di indennità di trasferta) a lavoratori assunti per l'esecuzione di un appalto in sede diversa da quella aziendale. In particolare la Corte, essendo pacifico che si trattasse di lavoratori residenti nella provincia di Napoli che erano stati assunti a Bologna da azienda napoletana per svolgere lavori edili in un cantiere di Bologna, ha valorizzato la diversità tra la sede aziendale e la sede del cantiere e l'effettività della trasferta delle maestranze dal territorio di loro residenza a quello di esecuzione dei lavori. Da qui ha fatto derivare l'assoggettabilità al regime contributivo di favore previsto per l'indennità di trasferta dall'articolo 51 comma 5 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L'INPS ha proposto ricorso per Cassazione lamentando che la sentenza impugnata avesse applicato il regime contributivo agevolato della trasferta sebbene vi fosse coincidenza fra il luogo dell'assunzione e quello della prestazione lavorativa. Infatti l'assunzione è stata effettuata a Bologna, come risulta dalla comunicazione del Centro per l'impiego; la prestazione lavorativa è stata espletata unicamente a Bologna per l'esecuzione di appalto temporaneo che l'azienda aveva per la ristrutturazione di un plesso scolastico felsineo. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS condividendo l'assunto che nella fattispecie non ci sono gli elementi per qualificare le modalità di lavoro come trasferta.



n. 148
22 febbraio 2021

La indennità di trasferta è un emolumento che viene corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare il lavoratore per i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.

La nozione di trasferimento invece è caratterizzata dal provvedimento datoriale che prevede il cambiamento del luogo di esecuzione della prestazione del lavoratore in modo, tendenzialmente, definitivo. L'istituto del trasferimento trova la propria disciplina in via generale nell'articolo 2103 del codice civile dove è previsto che il lavoratore "non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive".

Secondo la Cassazione la cosiddetta trasferta si distingue dal trasferimento perché è indefettibilmente caratterizzata dalla temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede diversa da quella abituale, con la conseguenza che non spetta l'indennità di trasferta a chi esplica in maniera fissa e continuativa la propria attività presso una determinata località anche se la sede di servizio risulti formalmente fissata in luogo diverso dove, peraltro, il lavoratore non ha alcuna necessità di recarsi per l'espletamento delle mansioni affidategli.

Nella fattispecie, dice la Cassazione, vi è coincidenza tra il luogo di assunzione ed il luogo di prestazione dell'attività lavorativa, sicché i lavoratori non hanno eseguito la prestazione al di fuori della sede lavorativa e nessuna scissione vi è stata tra sede lavorativa e luogo di espletamento di lavoro. Non si è verificata dunque una trasferta dei lavoratori da Napoli a Bologna in quanto i prestatori d'opera hanno lavorato sempre e solo a Bologna, cioè nello stesso luogo in cui erano stati assunti. Né possono assumere alcun rilievo le circostanze che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza dei lavoratori erano diverse da quelle in cui si svolgeva l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per l'identificazione di una trasferta in senso tecnico.

In conclusione, per tornare all'oggetto delle vicende processuali, le somme corrisposte come retribuzione erano state erroneamente qualificate indennità di trasferta e come tali assoggettate al regime di favore fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del DPR n.917/1986 (cd TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Aveva ragione l'INPS a qualificarle invece come retribuzione normale.